

D.d.u.o. 19 ottobre 2022 - n. 15008

D.g.r.n. 7154 del 17 ottobre 2022. Approvazione delle modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nel 2019 e 2020, dai proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PARCHI, AREE PROTETTE,
CONSORZI DI BONIFICA E POLITICHE ITTICHE

Richiamata la d.g.r.n. 7154 del 17 ottobre 2022 «Assegnazione di contributi regionali agli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni da fauna selvatica nelle aree protette ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» con cui:

- sono stati assegnati € 350.000,00, come segue:
 - agli enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali per indennizzare, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, i danni accertati nelle annualità 2019 e 2020, provocati dalla fauna selvatica;
 - al Parco Lombardo della Valle del Ticino, le risorse eventualmente non utilizzate ai fini di cui al precedente alinea, per indennizzare i danni accertati nel periodo 2016/2018, alle 14 Aziende agricole non indennizzate con il decreto n. 17753 del 4 dicembre 2019, previo controllo del rispetto del de minimis dell'attuale triennio di riferimento, ripartite tra le stesse secondo criteri stabiliti dal Parco;
- è stato dato mandato al dirigente della competente U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche, di provvedere ai successivi provvedimenti attuativi;

Preso atto che il contributo di cui sopra, deve essere inquadrato, per quanto attiene agli aiuti di stato, come segue:

- nel caso di danni subiti dal 4 marzo 2019, ai sensi della d.g.r.n. 6831 del 2 agosto 2022 «Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta» con cui è stata recepita la decisione C(2022) 4945 final del 14 luglio 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta;
- nel caso di danni subiti precedentemente al 4 marzo 2019, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli aiuti de minimis nel settore agricolo;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui alla d.g.r.n. 7154/2022, di approvare il seguente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1 - «Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nel 2019 e 2020, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» e relativa modulistica allegata (Allegati da A ad E);

Considerato che, in ottemperanza alla norma nazionale sulla registrazione degli aiuti di stato, gli enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali, finanziati col presente atto, devono fornire alla U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche, prima del trasferimento delle risorse ai beneficiari l'elenco dei codici di verifica e di concessione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con la deliberazione di Consiglio regionale n. XI/64, che prevede tra l'altro, nell'ambito dell'area Territoriale e nel Programma Ter 9.05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», il raggiungimento del Risultato Atteso 210 - «Tutela, pianificazione e fruibilità delle aree protette regionali e delle connessioni con gli spazi rurali e urbani»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. «Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche» attribuite con d.g.r.n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

DECRETA

1. di approvare il seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1 - «Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nel 2019 e 2020, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» e relativa modulistica allegata (Allegati da A ad E);

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando di 350.000,00 euro trova imputazione al capitolo di bilancio 9.05.104.7784 «Trasferimenti agli Enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette», del bilancio 2022;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 bis, c. 2, della l.r. 86/83, la gestione dell'indennizzo da concedere agli agricoltori e i conseguenti adempimenti sono in capo agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali e per quanto attiene agli aiuti di stato, devono essere inquadrati come segue:

- nel caso di danni subiti dal 4 marzo 2019, ai sensi della d.g.r.n. 6831 del 2 agosto 2022 «Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta» che ha recepito la decisione C(2022) 4945 final del 14 luglio 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta;
- nel caso di danni subiti precedentemente al 4 marzo 2019, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli aiuti de minimis nel settore agricolo;

4. di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti

_____ • _____

Allegato 1

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Unità Organizzativa Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE, DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI, PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, AI PASCOLI E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, ACCERTATI NEL 2019 E 2020, DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DEI FONDI RICADENTI NEI PARCHI NATURALI E NELLE RISERVE NATURALI, AI SENSI DELL'ART. 33 BIS DELLA L.R. 86/83

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1. - FINALITÀ E OBIETTIVI
- A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- A.4 - SOGGETTI GESTORI
- A.5 - DOTAZIONE FINANZIARIA

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
- B.2 - DOMANDE FINANZIABILI
- B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
- C.3 - ISTRUTTORIA
 - C.3.a Modalità e tempi del processo
 - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c Integrazione documentale
 - C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione esiti dell'istruttoria
- C.4 - MODALITA' E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
 - C.4.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.b Verifiche di coerenza della spesa ed erogazione
 - C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

D. - DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI DEL FINANZIAMENTO
- D.2 DECADENZA
- D.3 PROROGHE
- D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI
- D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI
- D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
- D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
- D.9 ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. - FINALITÀ E OBIETTIVI

Regione Lombardia assegna risorse in parte corrente, agli Enti Gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali, per sostenere le spese di indennizzo dei danni da fauna selvatica **arretrati nelle annualità 2019 e 2020**, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, subiti dai proprietari e dai conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali.

Si propone, di fatto, di intervenire laddove la presenza della fauna selvatica, pur costituendo indice di equilibrio eco sistemico del territorio, genera conflitto con le attività antropiche recando pregiudizio alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici.

A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 33 bis il quale stabilisce che:

- i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei parchi naturali e nelle riserve naturali sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, qualora siano rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni;

- i soggetti competenti per la gestione dei contributi sono gli enti gestori delle aree protette che definiscono mediante apposito regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione;

La Giunta regionale con deliberazione n. 6831 del 02/08/2022 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta" ha recepito la decisione C(2022) 4945 final del 14.07.2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta.

Con la D.G.R. n. 7154 del 17/10/2022 sono stati assegnati € 350.000,00 per indennizzare i suddetti danni e date indicazioni per la presentazione delle richieste di indennizzo nei casi che rientrano in regime di *de minimis* e quelli rientranti nel regime dell'aiuto di Stato sopra riportato.

La decisione C(2022) 4945 final del 14.07.2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N), recepita con la D.G.R. n. 6831 del 02/08/2022, stabilisce che possano essere indennizzate le imprese che abbiano subito i danni nei tre anni antecedenti l'istituzione del regime di aiuto, comunicato alla Commissione Europea in data **4 marzo 2022**, data che fa fede per definire detto termine.

A tal fine si devono applicare le disposizioni stabilite dall'art. 33 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, disponendo al contempo l'inquadramento degli indennizzi per le imprese agricole ai sensi del regime di aiuto di Stato SA.102165 (2022/N), e nei casi non da questo contemplati, ovvero in caso di danno intervenuto prima del triennio antecedente l'istituzione del regime, ovvero in caso di danno occorso prima del 4 marzo 2019, con il *de minimis* ex reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal reg. (UE) n. 2019/316.

Il regolamento (UE) n. 2019/316 dispone che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non possa superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

A.3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali che esercitano attività di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

A.4 – SOGGETTI GESTORI

Gli enti gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali istituiti ai sensi della L. 394/91 operano in qualità di soggetti competenti e di soggetti intermediari per la gestione dei contributi regionali destinati all'indennizzo dei danni da fauna selvatica accertati all'interno dei perimetri dei parchi naturali e delle riserve naturali, come stabilito dall'art. 33 bis, comma 2, l.r. 86/83.

Non sono previsti contributi per gli enti intermediari.

A.5 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **euro 350.000,00**.

L'importo trova copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2022, al seguente capitolo di bilancio:

- 9.05.104.7784 "Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette";

Nel caso in cui le risorse stanziare non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà alla loro ripartizione tra gli enti proporzionalmente agli importi ammessi a finanziamento.

B CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione finanziaria è a fondo perduto.

B.2 - DOMANDE FINANZIABILI

Con le risorse di cui al punto A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA sono finanziabili esclusivamente le richieste degli enti gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali, i quali dovranno ristorare i danni accertati ai beneficiari di cui al punto A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.

B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ'

Sono ammissibili esclusivamente le spese finalizzate all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, **accertati nelle annualità 2019 e 2020, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali**. Non sono ammissibili spese di personale dipendente o con qualunque forma di collaborazione e le spese generali anche se riconducibili direttamente all'attività tecnica/amministrativa di quantificazione dei danni.

Gli enti gestori dei parchi e delle Riserve naturali dovranno fornire idonea documentazione che attesti:

- **il danno subito dai beneficiari e il rispetto da parte degli stessi delle modalità definite con apposito regolamento dall'ente gestore, per la prevenzione dei danni;**
- **nel caso di danni subiti dopo il 4 marzo 2019, che le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni siano conformi alla D.G.R. n. 6831 del 02/08/2022 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta"** con cui è stata recepita la sopra menzionata decisione C(2022) 4945 final del 14.07.2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta;
- **nel caso di danni subiti precedentemente al 4 marzo 2019, il rispetto** dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013 così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli aiuti **de minimis nel settore agricolo;**
- tramite specifica relazione, **gli interventi posti in essere dall'ente gestore per il contenimento della fauna selvatica che ha causato i danni** (art. 9, comma 3 della L.R. n. 28/2016).

La data della domanda di indennizzo inoltrata agli enti gestori da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, fa fede quale unica data certa riferibile al danno subito.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello *Allegato A "Domanda di partecipazione"*, deve essere presentata dal legale rappresentante o dal Direttore/Dirigente dell'ente gestore del parco o della riserva naturale, esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

a partire

dalle ore 9,00 del 24 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 23,59 del 4 novembre 2022.

Alla domanda di finanziamento, di cui all'allegato A, **dovranno essere obbligatoriamente** allegati i seguenti documenti:

1. **elenco delle richieste di indennizzo dei danni accertati nel 2019 e 2020**, completo di tutti i dati relativi al singolo danno subito, secondo il modello *Allegato B "Elenco richieste indennizzo"* al presente decreto e sottoscritto dal Legale rappresentante/Direttore/Dirigente del parco o della riserva;
2. **relazione che attesti il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni da parte degli agricoltori** ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, l.r. 86/83 e **relazioni sugli interventi per il contenimento della fauna selvatica** (art. 9, comma 3 della L.R. n. 28/2016) adottati dall'ente gestore;
3. **per le sole aziende agricole che hanno subito il danno precedentemente alla data del 4 marzo 2019, l'elenco delle richieste di indennizzo verificate ai fini del rispetto del "de minimis"**, ex reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal reg. (UE) n. 2019/316, **dall'ente parco o gestore della riserva naturale (Allegato C "Dichiarazione ente gestore della concessione del contributo per la verifica del de minimis")**;
4. **il regolamento approvato dall'ente gestore di cui al comma 2 dell'art. 33 bis L.R. 86/1983.**

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine o mancanti dei documenti obbligatori di cui sopra o della firma del Legale rappresentante /Direttore/Dirigente dell'ente, sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.N. n. 241/1990 e s.m.i..

La non ricevibilità della domanda viene comunicata al richiedente tramite P.E.C.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla presente misura dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Imposta di bollo

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972.

C.2 – TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa per l'ammissibilità/inammissibilità delle domande.

C.3 - ISTRUTTORIA

C.3.a Modalità e tempi del processo

La fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità/inammissibilità, si completerà entro 20 giorni solari dalla data di scadenza del termine perentorio di cui al paragrafo C.1 .

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

La valutazione di ammissibilità delle richieste presentate verrà espressa considerando la coerenza della documentazione inviata con i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 7154 del 17/10/2022 e n. 6831 del 02/08/2022 e del presente allegato.

La domanda sarà considerata inammissibile se le richieste per cui l'ente chiede l'indennizzo non risultino coerenti con i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 7154 del 17/10/2022 e n. 6831 del 02/08/2022 e del presente allegato.

C.3.c Integrazione documentale

Nel corso dell'istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa al fine di chiarire i contenuti tecnici e/o amministrativi di atti prodotti al momento della presentazione della domanda.

L'integrazione verrà richiesta assegnando un tempo congruo, non superiore a 3 giorni lavorativi, per la risposta o per l'invio di documentazione integrativa. In tale caso, i termini di istruttoria si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla consegna della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta l'ammissibilità della domanda sarà valutata sulla base dei documenti in possesso dell'Amministrazione.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Conclusa la fase istruttoria viene comunicata agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali l'ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento delle domande. Entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del progetto, l'ente gestore è tenuto a trasmettere l'accettazione del finanziamento in conformità al modello *Allegato D "Atto di accettazione del contributo"* al presente decreto.

Per le domande ritenute non ammissibili le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della L. 241/90.

Il Responsabile del procedimento approva quindi con decreto dirigenziale entro 37 giorni dalla data di scadenza del termine per il ricevimento delle domande l'elenco dei contributi da erogare agli enti che ne hanno fatto richiesta e che risultano ammissibili e l'elenco delle richieste escluse in quanto inammissibili.

Gli esiti saranno comunicati ai soggetti interessati.

C.4 – MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

C.4.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Le risorse saranno erogate in unica soluzione a favore degli enti gestori di parchi e riserve naturali contestualmente all'approvazione del decreto dirigenziale di impegno delle risorse, che avverrà con il medesimo atto di cui al punto C.3.d .

C.4.b Verifiche di coerenza della spesa ed erogazione

Per le caratteristiche dell'agevolazione la verifica della coerenza della spesa avviene nella fase di ammissibilità della stessa. Regione Lombardia si riserva la facoltà di verificare ex post, anche a campione se gli enti gestori dei contributi abbiano effettivamente erogato le risorse a favore dei soggetti beneficiari.

C.4.c Variazioni e rideterminazione dei contributi

Per le caratteristiche dell'agevolazione non sono ammesse variazioni delle istanze presentate. Eventuali rideterminazioni del contributo potranno avvenire in corso d'istruttoria secondo le modalità stabilite al punto C.3 ISTRUTTORIA.

Nel caso in cui le risorse stanziare non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra gli enti e per gli importi ammessi a finanziamento.

D – DISPOSIZIONI FINALI

D1 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI DEL FINANZIAMENTO

L'ente gestore del parco o della riserva naturale in qualità gestore del finanziamento è tenuto a:

- in ottemperanza della norma nazionale sulla registrazione degli aiuti di stato, **fornire alla U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche, prima del trasferimento delle risorse ai beneficiari finali**, che sono proprietari e/o conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali oggetto di risarcimento, l'elenco dei codici di verifica e di concessione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal presente allegato e dalla normativa vigente;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente allegato, la documentazione e le informazioni richieste;
- adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste da Regione;
- eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione;
- comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente all'agevolazione e dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la correttezza della documentazione trasmessa, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- rimborsare i pagamenti effettuati da Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- dare immediata comunicazione a Regione qualora il beneficiario intendesse rinunciare al beneficio finanziario, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti;
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del beneficio finanziario (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

D.2 DECADENZA

La decadenza dal beneficio finanziario può avvenire qualora vengano accertate:

- irregolarità attuative;
- mancanza di requisiti del beneficiario e di presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di decadenza dispone l'eventuale recupero delle somme già, indicandone le modalità di restituzione. Il recupero delle risorse da parte di Regione Lombardia potrà avvenire anche mediante compensazione con altri contributi che Regione Lombardia erogherà a favore dell'ente gestore debitore; l'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Dell'avvio del procedimento di decadenza, la U.O. competente ne darà comunicazione all'Ente gestore che avrà dieci giorni per presentare le proprie osservazioni. Valutate le eventuali osservazioni e sussistendo le motivazioni per la decadenza, l'U.O. procederà con decreto.

D.3 PROROGHE

Non è prevista la concessione di proroghe

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI

Gli enti gestori di parchi e riserve naturali in qualità di gestori del finanziamento sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati da Regione Lombardia.

Gli enti gestori di parchi e riserve naturali in qualità di gestori del finanziamento sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di accertare la regolarità nell'erogazione delle risorse a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi che ne hanno diritto.

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori di risultato

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- importo erogato dagli enti a favore dei beneficiari del contributo che hanno subito i danni da fauna selvatica

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento della presente linea di finanziamento e delle procedure a queste conseguenti è il dirigente regionale pro tempore dell'Unità Organizzativa *Parchi, aree protette, Consorzi di bonifica e politiche ittiche*.

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del decreto di approvazione del presente allegato è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Informazioni potranno essere richieste con le seguenti modalità:

- per iscritto all'indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.lombardia.it
- telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi della U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica:

agostino_marino@regione.lombardia.it – t. 02.6765.8027

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente provvedimento è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente allegato e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

U.O. Parchi, aree protette, Consorzi di bonifica e politiche ittiche

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1

Telefono 02.6765.8027

E-mail agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Orari di apertura al pubblico da lunedì a giovedì dalla 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 – venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI

Sono parte integrante delle presenti disposizioni i seguenti documenti:

- Allegato A "Domanda di partecipazione"
- Allegato B "Elenco richieste indennizzo"
- Allegato C "Dichiarazione ente gestore della concessione del contributo per la verifica del de minimis"
- Allegato D "Atto di accettazione del contributo"
- Allegato E "Dichiarazione sostitutiva per concessione aiuti in de minimis" e "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato ai fini della verifica del cumulo in caso di misure in notifica" (**compilazione a cura del beneficiario finale dell'indennizzo e da tenere agli atti degli uffici competenti degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali**).

Allegato A

Su carta intestata dell'Ente

Regione Lombardia

D.G. Agricoltura alimentazione e sistemi verdi
U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche
Piazza Città di Lombardia 1
2024 MILANO

Oggetto: "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE, DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI, PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA, ACCERTATI NELLE ANNUALITA' 2019 E 2020, ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, AI PASCOLI E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, , DAI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DEI FONDI RICADENTI NEI PARCHI NATURALI E NELLE RISERVE NATURALI, AI SENSI DELL'ART. 33 BIS DELLA L.R. 86/83" - Richiesta contributo Ente

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Legale rappresentante/direttore del parco/ dirigente – responsabile dell'Ente gestore dell'ente gestore del

CHIEDE

Un contributo in parte corrente per l'indennizzo ai proprietari e ai conduttori dei fondi dai danni da fauna selvatica subiti nelle aree ricadenti nei parchi naturali o nelle riserve naturali, per un importo pari a

A TAL FINE

allega la seguente documentazione sottoscritta dal Legale rappresentante/Direttore/ Dirigente dell'ente:

1. **Elenco delle richieste di indennizzo danni accertati nel 2019 e nel 2020**, completo di tutti i dati relativi al singolo danno subito, secondo il modello *Allegato 3 "Elenco richieste indennizzo"* del bando, sottoscritto dal Legale rappresentante/Direttore/Dirigente del parco o della riserva;
2. **relazione** che attesti il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni da parte degli agricoltori ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, l.r. 86/83 e relazioni sugli interventi per il contenimento della fauna selvatica (art. 9, comma 3 della L.R. n. 28/2016);
3. **per le sole aziende agricole che hanno subito il danno precedentemente alla data del 4 marzo 2019, la Dichiarazione**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui il Direttore o Dirigente del parco o della riserva naturale attesta la veridicità e la completezza dei dati inseriti nel modello *Allegato 4 "Dichiarazione ente gestore della concessione del contributo per la verifica del de minimis"*;

4. **Il regolamento approvato dall'ente gestore di cui al comma 2 dell'art. 33 bis L.R. 86/1983.**

5. **Eventuale altra documentazione;**

e inoltre, **DICHIARA**

che per i danni accertati ed elencati negli allegati 2 e 3 al presente bando e per i quali si richiede il contributo regionale per l'indennizzo agli agricoltori, sono state rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni con il Regolamento approvato con delibera n. del e allegato alla presente dichiarazione (in elenco al punto 4 precedente)

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r., in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, **che le informazioni inserite e allegate a questa domanda sono veritiere.**

Data

Firma digitale/scansione del modello firmato

Allegato n. D

Su carta intestata dell'Ente

Spett.le
Regione Lombardia -
Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a..... in qualità di
..... dell'ente
.....

PREMESSO

- che Regione Lombardia:
 - o con D.G.R n. 6831 del 02/08/2022 ha approvato la "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta";
 - o con D.G.R n. 7154 del 17/10/2022 ha provveduto all' "Assegnazione di contributi regionali agli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni da fauna selvatica nelle aree protette ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83";
 - o con decreto n. del ha definito le "Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, subiti dal 4 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, dai proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83";
- che con nota inviata agli enti il Dirigente dell'Unità Organizzativa *Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche*, ha comunicato l'ammissibilità al finanziamento regionale della richiesta di indennizzo per un importo pari a euro
- che l'ammissione al contributo comporta da parte dell'ente beneficiario il rispetto e l'applicazione della normativa prevista a livello nazionale e regionale e l'accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei suddetti provvedimenti regionali;
- che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di decadenza dal beneficio finanziario con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 e s.m., ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari, per le spese per le quali si è ottenuto il presente contributo;

ACCETTA

- **il contributo assegnato dalla Regione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nei**

provvedimenti regionali comprese le clausole di revoca totale o parziale in essi previste;

- di completare l'erogazione a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi e nelle riserve naturali;
- di non avere alcun tipo di agevolazione rispetto all'attività di gestione dell'indennizzo dei danni da fauna selvatica;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per 10 anni dalla data di erogazione del contributo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare all'erogazione delle risorse provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- tutte le condizioni specificate nel presente allegato.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui lo scrivente può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r., in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.

luogo e data

timbro dell'Ente e firma del Legale rappresentante/Direttore

.....

.....

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) 2019/316

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017), eseguite anche per il tramite del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze delle visure. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS AGRICOLO»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale ²	Comune	CAP	Via		n. prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

 In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime** [●]

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE 22.2.2019 L 51) nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio****

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)** Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

 Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____, li ____ / ____ / ____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN NOTIFICA

Il sottoscritto	_____			
		(Nome Cognome)		
nato/a	_____	()	il	_____/_____/_____
	(Comune)	(Prov.)		(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	()	_____	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)	(Num)

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/>	legale rappresentante della società	_____		
		(Ragione sociale)		
<input checked="" type="checkbox"/>	titolare dell'impresa	_____		
		(Denominazione)		
con sede in:	_____	()	_____	_____
	(Comune)	(Provincia)	(Via, Piazza, ecc.)	(Numero)
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____	

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del regime di aiuto di stato SA.102165 (2022/N)

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue: inserire due ulteriori colonne (prima della colonna "importo dell'agevolazione") denominate "titolo del progetto" e "tipologia di spesa"

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____/____/____
(Luogo) (Data)

(Firma)